

ACCORDO QUADRO

per l'attuazione di iniziative aventi ad oggetto la valorizzazione, la riqualificazione e la rigenerazione di beni demaniali di grande pregio storico-artistico di interesse del Ministero della Cultura ad uso Archivi di Stato

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni

TRA

l'**Agenzia del Demanio** (C.F. 06340981007) con sede in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentata dal Direttore, dott.ssa Alessandra dal Verme (di seguito anche l'**"Agenzia"**),

E

il **Ministero della Cultura** (C.F. 9790430587), con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, rappresentato dal **Direttore generale Archivi**, dott. Antonio Tarasco (di seguito, anche il **"Ministero"** o il **"MIC"**)

(di seguito, congiuntamente denominate le **"Parti"** e singolarmente la **"Parte"**).

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra le Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm.ii., che ha istituito l'Agenzia, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, per razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, nonché il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante *"Riorganizzazione del Ministero dell'economia edelle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* con cui l'Agenzia è stata trasformata in ente pubblico economico;

- il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante *“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*, il quale all’art. 112, comma 4 prevede che *“Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”*, promuovendo altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- l’articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa (di seguito anche, la **Struttura per la Progettazione**);
- il comma 163 del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Struttura per la Progettazione *“svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e, in particolare, l’art. 19, comma 2, lett. a), secondo il quale la Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici, provvedendo anche alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell’efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l’Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell’attività degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell’ambito dello stesso territorio;
- il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri* che, all’art. 6, comma 1, prevede: il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è ridenominato *“Ministero della cultura”*;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e in particolare l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l’art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018, che ha soppresso il precedente D.P.C.M. 15 aprile 2019 e,

ferma restando l'istituzione della Struttura per la Progettazione presso l'Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la Progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;

- l'articolo 16-*bis*, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge n. 215/2021, che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal PNRR, prevede misure per accelerare la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, gestiti dall'Agenzia, e consente, tra l'altro, alla stessa di operare utilizzando le risorse della Struttura per la Progettazione;
- gli articoli 52, comma 1, e 53, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificati dall'articolo 21, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante *Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*;
- l'articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", così come modificato dall'articolo 8-bis, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale, per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, ha eliminato, dall'originaria formulazione del comma 364 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, la previsione del requisito del possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e di impianti adeguati alla normativa vigente;
- l'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" a norma del quale assume carattere sistemico la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- la determinazione n.106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, recante l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del Demanio;
- la determinazione n.107, prot. n. 2023/27448/DIR del 16 novembre 2023 con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la progettazione.

CONSIDERATO CHE

- il patrimonio immobiliare pubblico costituisce un valore culturale, sociale ed economico di fondamentale importanza per la Nazione. Esso presenta ampi margini di valorizzazione ed il suo recupero e migliore utilizzo rappresenta un elemento di crescita e di rigenerazione urbana in grado di avere un notevole impatto sociale e culturale per i territori interessati;
- l'Agenzia del Demanio, nell'ambito della missione istituzionale e in linea con l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2024-2026, ha il compito di curare e generare valore attraverso il patrimonio immobiliare pubblico di propria competenza, applicando modelli sostenibili e innovativi che attraggano gli investimenti privati e facilitino soluzioni per la modernizzazione dei servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC) e ai cittadini;
- in particolare, l'Agenzia ha sviluppato un nuovo modello gestionale degli immobili pubblici disponibili per

attività di rigenerazione e razionalizzazione, cd. “*Piano Città degli immobili pubblici*”, che attribuisce priorità alla pianificazione e programmazione degli interventi di intesa con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti Territoriali a supporto degli stessi e in piena coerenza con la missione della Struttura per la Progettazione;

- con lo strumento del “*Piano Città degli immobili pubblici*”, in coerenza con la pianificazione urbanistica, si è inteso inserire i singoli interventi sul patrimonio in una cornice di maggiore respiro di politiche di gestione, in risposta alle esigenze espresse dal territorio, attraverso una sinergica collaborazione interistituzionale per cogliere le migliori opportunità e per massimizzare gli obiettivi di efficienza dei servizi offerti, di rigenerazione urbana, di miglioramento della vivibilità cittadina, rimuovendo fattori di degrado e di abbattimento dell’uso del suolo. Esso costituisce pertanto la declinazione della strategia immobiliare, la cui attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle esigenze condivise di efficientamento della spesa, digitalizzazione e sostenibilità ambientale e sociale, utilizzando allo scopo tutti gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento, anche in funzione innovativa, nonché delle modalità di concertazione tra soggetti pubblici e/o privati (accordi tra pubbliche amministrazioni, partenariato pubblico privato, cooperazione interistituzionale, e qualsivoglia combinazione o sviluppo tra le formule richiamate, cui sia concretamente possibile fare ricorso per il raggiungimento degli obiettivi condivisi, in ragione della ontologica atipicità dei modelli proposti dal legislatore);
- il Ministero della Cultura esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali materiali e immateriali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come novellato dall’articolo 21, della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle aree funzionali di cui all’art. 53 del medesimo decreto legislativo, e in particolare quelle di cui alle lettere a) “*tutela dei beni culturali e paesaggistici*”, b) “*gestione e valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale, degli istituti e dei luoghi della cultura*” e g) “*tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali*”;
- l’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività istituzionale di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi istituzionali al fine di attivare, in piena sinergia con i territori interessati, processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, garantendo la riduzione della spesa per locazioni passive e la massima fruizione e accessibilità alla cittadinanza;
- il nuovo modello di gestione e valorizzazione degli immobili pubblici dell’Agenzia del Demanio conferisce centralità al soddisfacimento dei fabbisogni dell’utenza, quali le Istituzioni e i cittadini. In tale rinnovata visione assume particolare strategicità la sinergia con il Ministero della Cultura orientata al recupero di un importante patrimonio pubblico culturale da restituire, rigenerato, alla fruizione pubblica per divenire leva di sviluppo economico e culturale del Paese;
- l’Agenzia e il Ministero sono interessate ad attivare una collaborazione istituzionale per l’individuazione e la gestione congiunta di una serie di iniziative finalizzate alla rifunzionalizzazione di compendi demaniali di valore culturale suscettibili di essere adibiti a centri polifunzionali mediante la creazione di spazi destinati ad archivi del Ministero della Cultura e contestualmente luoghi di aggregazione che ne accrescano il valore promuovendone un uso culturale, sostenibile ed integrato, nell’ambito di un progetto di ampia portata fondato sulla realizzazione di connessioni con le altre realtà esistenti nei vari distretti cittadini di riferimento, consentendo il più ampio accesso e la consultazione della documentazione archivistica, la visita del bene architettonico e degli spazi espositivi, la fruizione delle attività scientifiche e culturali e conferendo, contestualmente, centralità al soddisfacimento dei fabbisogni dell’utenza, quali le Istituzioni e i cittadini;
- l’Agenzia del Demanio e il Ministero condividono l’esigenza di definire una strategia nazionale di complessiva razionalizzazione dei compendi interessati che coniughi il soddisfacimento dei compiti istituzionali connessi alla conservazione del materiale documentale e l’esigenza di promuovere sui territori una visione innovativa degli Archivi di Stato quali luoghi della cultura aperti alla cittadinanza, alla consultazione, allo studio, alla ricerca scientifica ed all’incontro. Tale strategia può anche declinarsi nell’individuazione di centri (*hub*) regionali od anche sovraregionali adibiti alla ottimale conservazione del materiale archivistico.

- le parti convengono che i processi di riqualificazione, valorizzazione e rigenerazione urbana sopra individuati, sono traguardabili attraverso il fattivo supporto dell’Agenzia, anche attraverso l’attivazione della Struttura per la Progettazione quale soggetto qualificato in grado di incrementare la capacità progettuale degli investimenti pubblici, favorendo l’adozione di soluzioni innovative e incrementando significativamente gli *standard* qualitativi degli interventi nel rispetto del principio della rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura;
- nello sviluppo del presente accordo, nel corso delle progettualità future, potranno essere individuati altri soggetti specificatamente interessati alle iniziative di collaborazione.

**TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI STABILISCONO E
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo ha ad oggetto una collaborazione istituzionale tra le Parti al fine di definire azioni e percorsi amministrativi idonei alla migliore riqualificazione e valorizzazione delle sedi archivistiche, anche attraverso l’attribuzione all’Agenzia del Demanio delle funzioni di Stazione Appaltante per tutti o parte degli interventi individuati dal MIC e/o di supporto tecnico, su immobili di interesse del Ministero della Cultura destinati ad Archivi di Stato, da rifunzionalizzare. L’ottica è quella di organizzare, ove possibile, gli spazi di conservazione documentale e di studio anche come centri polifunzionali culturali e innovativi, che fungano oltre che da spazi di conservazione documentale e di studio anche da luoghi di aggregazione per la cittadinanza, compatibilmente con le esigenze di conservazione e custodia del materiale archivistico. Per quanto riguarda i fondi documentali che presentano minore interesse alla consultazione, le Parti condividono l’opportunità di individuare, in coerenza con la più ampia strategia di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, immobili che fungano da centri (*hub*) di conservazione, regionale o sovraregionale.
2. Lo sviluppo dei singoli progetti, condivisi dalle Parti e improntato all’approccio gestionale del “*Piano Città degli immobili pubblici*” promosso dall’Agenzia del Demanio, terranno conto dello stato di avanzamento delle iniziative già in corso sui territori di riferimento, dei fabbisogni delle pubbliche amministrazioni e delle esigenze di razionalizzazione della spesa per le locazioni passive, secondo una visione globale degli *asset* che pone l’immobile pubblico – e in particolare l’archivio – al centro di una rete di edifici di interesse storico e culturale in grado di generare valore per la collettività. Nella piena tutela del patrimonio di pregio storico - artistico e architettonico viene sviluppato un processo virtuoso di rigenerazione urbana, di connessione tra diverse finalità istituzionali, di riuso e recupero degli immobili inseriti in strategie urbane sostenibili che creino valore per il territorio, da realizzare anche tramite strumenti di partenariato pubblico privato per finalità turistico-culturale e secondo reti tematiche e territoriali di progetto.
3. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo l’Agenzia potrà svolgere le funzioni di stazione appaltante per tutti o parte degli interventi di riqualificazione e valorizzazione di competenza del Ministero, anche avvalendosi della Struttura per la Progettazione per le attività tecniche di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura, nonché, fin da subito, per le attività tecniche preliminari e propedeutiche di avvio della progettazione, nell’obiettivo di garantire la qualità della progettazione in attuazione delle migliori pratiche nazionali ed internazionali e nell’ottica di sviluppare soluzioni innovative per la valorizzazione del patrimonio immobiliare interessato dalla presente collaborazione.
4. Resta fermo che il Ministero può attivare la Struttura per la Progettazione ai sensi dell’art. 1, comma 163, della legge n. 145/2018, mediante convenzione per l’affidamento di attività tecnico-specialistiche.

Art. 2

(Portafoglio Immobiliare)

1. Le parti condividono e si impegnano reciprocamente all'attuazione degli interventi di rifunzionalizzazione concernenti: l'immobile denominato "Ex Caserma Monti – Ex Convento di Santa Maria della Ripa- Di Forlì" che ha costituito oggetto di un apposito atto attuativo per la realizzazione di un polo multifunzionale, l'Archivio di Stato di Milano, palazzo del Senato, per la sua apertura alla cittadinanza con possibilità di essere rilasciato in parte in uso a privati per lo sviluppo e la gestione di locali adibiti alla ristorazione e altro, e l'Archivio di Stato di Napoli, presso il Convento dei SS Severino e Sossio, anch'esso da rigenerare per la maggiore fruibilità alla collettività. Per questi compendi sono già in corso interlocuzioni per avviare azioni di valorizzazione con la progettazione a cura della Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del demanio.
2. Fermi gli interventi sui beni di cui al comma precedente, il portafoglio immobiliare dei compendi che le Parti si impegnano a rifunzionalizzare e valorizzare, in via immediata, con la sottoscrizione del presente accordo è individuato nell'Allegato 1. Ulteriori immobili potranno essere successivamente individuati dal Tavolo Tecnico di cui all'art. 4 del presente atto.
3. In relazione a ciascun intervento del portafoglio, le Parti possono concordare la definizione progressiva di atti attuativi del presente accordo che regolino convenzionalmente i termini della collaborazione sulla singola iniziativa, contenenti la descrizione dell'intervento e tutti gli elementi necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo, incluso il cronoprogramma, i compiti delle Parti e le funzioni peculiari attribuite all'Agenzia del Demanio/Struttura per la Progettazione.
4. Restano, in ogni caso fermi e sono fatti salvi, gli impegni assunti dalle Parti in virtù di precedenti Accordi/Protocolli già sottoscritti aventi ad oggetto operazioni riconducibili alle finalità di cui al presente Accordo quadro.

Art. 3

(Attività e ruoli delle Parti)

1. L'Agenzia e il Ministero, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad attuare ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse oggetto del presente Accordo, definendo congiuntamente gli obiettivi di lungo periodo e le strategie e adottando un piano di comunicazione integrata attraverso strumenti che raccontino l'offerta culturale, differenziata su più temi, presente sul territorio.
2. In particolare, fatto salvo il rinvio a singoli atti attuativi, l'Agenzia si impegna a:
 - a) garantire il supporto della Struttura per la Progettazione per le attività tecnico-specialistiche utili al raggiungimento delle finalità del presente accordo;
 - b) individuare gli immobili di proprietà statale adeguati al soddisfacimento delle esigenze di conservazione e custodia del materiale archivistico, anche attraverso modalità digitali, da proporre al Ministero;
 - c) attivare operazioni di valutazioni (*due-diligence*) sui beni individuati, propedeutiche alle procedure di partenariato pubblico privato per finalità turistico-culturali;
 - d) individuare e condividere con il Ministero della Cultura le migliori soluzioni funzionali per le sedi archivistiche, anche confrontandosi con le migliori esperienze europee;
 - e) mettere a disposizione gli immobili statali per sopralluoghi o altre indagini preliminari, nonché tutta la documentazione utile alla iniziativa;
 - f) curare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla definizione degli interventi attraverso progettazioni organiche e unitarie tese all'individuazione di percorsi condivisi per la valorizzazione dei compendi in un'ottica di integrazione con il contesto urbano, per ottimizzare gli impatti delle funzioni previste secondo finalità sociali, culturali ed economiche e nel rispetto degli obiettivi dell'innovazione e della transizione digitale;

- g) verificare i termini e le condizioni per assumere le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione degli interventi su tutti o parte degli immobili di cui all'elenco allegato, secondo modalità e strategie condivise tra le Parti.
3. Il Ministero si impegna a:
- a) accelerare e facilitare l'individuazione delle esigenze logistiche e degli ulteriori punti di interesse, per favorire la rigenerazione e la rifunzionalizzazione delle aree coinvolte da ogni singola iniziativa, fornendo la massima collaborazione per garantire l'attuazione e la realizzazione degli interventi;
 - b) attivare, alternativamente all'atto attuativo di cui all'art. 2, comma 3, la Struttura per la Progettazione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 145/2018, mediante convenzione per l'affidamento delle attività tecnico-specialistiche per la realizzazione delle finalità del presente Accordo;
 - c) garantire il collegamento con gli altri soggetti istituzionali interessati, a partire dalle amministrazioni statali e con qualunque altro soggetto qualificato, pubblico o privato, valutando anche i termini e le modalità del loro coinvolgimento;
 - d) facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie, soprattutto nel caso di beni vincolati, per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei progetti frutto del presente Accordo;
 - e) individuare eventuali finanziamenti e raccordarsi con le amministrazioni competenti per la programmazione economica delle iniziative, in linea con gli esiti delle progettazioni che verranno sviluppate in attuazione del presente Accordo;
 - f) ottimizzare la gestione dei compendi individuati per realizzare finalità sociali, culturali ed economiche.
 - g) individuare, anche per singole iniziative, strumenti attuativi riferibili al partenariato pubblico-privato al fine di ottimizzare le risorse e i tempi, garantire la sostenibilità degli interventi e favorire la rigenerazione poli-funzionale degli immobili.

Art. 4

(Tavolo tecnico)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, è costituito un tavolo tecnico (di seguito anche, il "**Tavolo Tecnico**"), composto dai rappresentanti delle Parti e coordinato dall'Agenzia del Demanio. I nominativi dei componenti saranno comunicati mediante scambio di note fra le Parti entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo sono avviati i lavori del Tavolo Tecnico, con la convocazione della prima della seduta.
2. Il Tavolo Tecnico avrà il compito di:
 - a) valutare il possibile inserimento di un portafoglio di immobili, ulteriore rispetto a quelli di cui all'allegato 1, per i quali individuare percorsi di ottimizzazione funzionale e culturale sulla base delle esigenze/fabbisogni emersi e di eventuali immobili acquisiti allo Stato;
 - b) assicurare tutte le attività necessarie e favorire un opportuno flusso comunicativo tra le Parti ai fini della condivisione, anche mediante specifici piani operativi, delle attività per la realizzazione delle finalità del presente Accordo;
 - c) monitorare lo stato di avanzamento delle attività oggetto dell'Accordo;
 - d) definire congiuntamente le iniziative per la valorizzazione dei beni di cui al presente Accordo anche sotto forma di partenariato pubblico – privato e di quelli successivamente individuati, partendo da masterplan dei singoli interventi che riporta lo sviluppo della progettualità condivisa, avvalendosi di soluzioni e metodologie innovative;
 - e) fornire supporto di natura tecnico-giuridica nello svolgimento delle attività;
 - f) promuovere, per la successiva approvazione e sottoscrizione dei competenti organi delle Parti in coerenza con i rispettivi ordinamenti, eventuali convenzioni, accordi ed atti attuativi, aggiuntivi, di

proroga, integrativi e modificativi del presente Accordo, compresi quelli relativi all'estensione della collaborazione a ulteriori interlocutori istituzionali interessati ovvero competenti rispetto alle iniziative scaturenti dal presente Accordo;

- g) valutare ove necessario gli aspetti connessi alla gestione integrata fra più amministrazioni dei compendi individuati;
 - h) fornire indicazioni, indirizzi e strategie in ordine alle priorità degli interventi.
3. Il Tavolo Tecnico assicurerà, con cadenza da definire in base allo stato di attuazione delle iniziative, il monitoraggio delle attività anche al fine di intervenire in caso di inerzia nello sviluppo delle iniziative, al fine di garantire lo sviluppo dei cronoprogrammi e delle attività in coerenza con gli obiettivi generali perseguiti con il presente Accordo.
 4. In fase di attuazione del presente Accordo, nell'ambito delle iniziative che verranno nello specifico intraprese nonché delle progettualità future, potranno essere individuati e coinvolti altri soggetti pubblici e interessati alla collaborazione istituzionale e sarà valutato di volta in volta la possibilità che i referenti di tali soggetti possano essere invitati dalle Parti a partecipare ai lavori del Tavolo Tecnico.

Art. 5

(Durata, recesso, risoluzione e modifiche dell'Accordo)

1. L'Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione, prorogabili in relazione allo sviluppo degli interventi. Valutato lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo, nonché degli atti attuativi e convenzioni sottoscritte con la Struttura per la Progettazione, ferma la prosecuzione degli interventi in corso, le Parti possono rinnovare i termini degli stessi, riservandosi la possibilità di aggiornarne i relativi contenuti.
2. L'Accordo può essere oggetto di modifiche, integrazioni o aggiornamenti per concorde volontà delle Parti contraenti da formulare esclusivamente in forma scritta, anche in relazione alla possibile estensione ad altri soggetti pubblici.
3. Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto non inferiore a 6 mesi.
4. L'Accordo può essere risolto per mutuo consenso risultante da atto scritto, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
5. In caso di recesso o risoluzione, resta ferma la piena validità ed efficacia delle Convenzioni sottoscritte in attuazione del presente Accordo che abbiano avuto un principio di esecuzione, fatta salva diversa intesa tra le Parti espressa in forma scritta.

Art. 6

(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono di dare diffusione al presente Accordo ed alle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso, tramite i propri siti istituzionali e con le modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa, purché condivise e concordate preventivamente.
2. A tal fine, quindi, le Parti si riservano di identificare eventuali ulteriori attività di comunicazione quali, ad esempio, attività di ufficio stampa, organizzazione di eventi istituzionali e diffusione di informazioni sui social media.
3. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quelle ascrivibili a ciascuna di esse.

4. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo.
5. L'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà invece il consenso della Parte interessata.

Art. 7

(Comunicazioni fra le Parti)

1. Per le comunicazioni fra le Parti, in attuazione del presente Accordo, sono responsabili:
 - per l'Agenzia, il direttore p.t. Strategie immobiliari, sostenibilità e innovazione;
 - per il MIC, il direttore p.t. del Servizio I della Direzione generale Archivi;
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
3. Ogni comunicazione o notifica deve essere effettuata agli indirizzi sotto riportati ed è ritenuta valida ed efficace dalla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna:
 - se indirizzata all'Agenzia: agenziademanio@pce.agenziademanio.it;
 - se indirizzata al MIC: indirizzo PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it.
4. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.

Art. 8

(Oneri finanziari)

1. Le Parti convengono che le attività di collaborazione previste nel presente Accordo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici, in coerenza con le funzioni istituzionali di ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo e degli eventuali accordi attuativi non è, pertanto, previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo, salvo il rimborso di eventuali spese, ove previsto dalla vigente normativa.

Art. 9

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, e ss.mm.ii., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o a prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché, nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che venissero avviati in virtù del presente Accordo, le parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in

essere.

4. Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio, sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.
5. Per il MIC, il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura raggiungibile al seguente all'indirizzo email: urp@cultura.gov.it; rpd@cultura.gov.it; rpd@pec.cultura.gov.it.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 11

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente ad un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lett. a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art.12

(Efficacia)

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti e assume efficacia all'atto della sottoscrizione, da effettuare con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Agenzia del Demanio
Alessandra dal Verme
(Firmato digitalmente)

Ministero della Cultura
Antonio Tarasco
(Firmato digitalmente)